



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig.ra Di Fiore Liliana, nata a Napoli il 01.06.1963, matr.n.16841.

Avvocato: Turrà' Sergio, Via Guglielmo Sanfelice, n.24 - Napoli.

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, spese di giudizio e oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.879062 del 20.12.2013 (prat.n. 4303/12 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D.04, la sentenza n.18669/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 30.10.2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'Avv.Turrà' Sergio in forma esecutiva in data 21.11.2013

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente sig.ra Di Fiore Liliana, delle differenze retributive per reinquadramento pari ad € 7.980,34, a decorrere dal 01.06.2009 al 31.05.2012, così come meglio specificato in parte motiva, oltre interessi legali maturati dalla scadenza mensile di ciascuna componente del credito, così come indicata nel conteggio allegato al ricorso, fino al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 800,00 oltre Iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Turrà' Sergio.

La U.O.D. 04 con nota prot.n. 282631 del 22.04.2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando con nota prot.n. 314580 del 08.05.2014 l'importo degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di

Scheda debiti fuori bilancio Di Fiore + Avv.

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.18669 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 30.10.2013 e notificata in forma esecutiva in data 21.11.2013

TOTALE DEBITO

€ 12.160,31

Dipendente sig.ra Di Fiore Liliana, matr.n.16841.

- Importo lordo a titolo di differenze retributive (dal 01.06.2009 al 31.05.2012) € 7.980,34
- Interessi legali maturati al 26/09/2014 € 350,01

sub totale € 8.330,35

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 2.814,92
- Competenze legali avv.Turrà' Sergio € 1.015,04

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 879062 del 20.12.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura;
- sentenza n.18669/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 30.10.2013 e notificata in forma esecutiva in data 21.11.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 23/05/2014

**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**

342



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013 0879062 20/12/2013 11.33
Mitt.: A.G.C. 4 Avvocatura
Ass.: 5514 Direzione Generale per le Riso...
Classifica: 4.1.1.



CC 4303/12

N. Pratica: ~~Trasmissione sentenza n. 18669/13 resa dal Tribunale di~~
Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Di Fiore Liliana
Oggetto: _____

OK

D.G. 55-14

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE
UMANE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

CCDCL

CP 23/12

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

Vicari
30/12/2013
Pierf

14129

18669

dec + 5 29.10.13

Copia att.

fu

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



2904

Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfigli
ha pronunciato all'udienza del 29.10.2013 la seguente

cc
4303/12
Di Lorio

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 21017 del ruolo gen. dell'anno 2012

2 copie Es. n. 1
2 copie Es. n. 2

TRIBUNALE DI NAPOLI
1° Sezione Lavoro e Proc.

Fascicolo n. ...

Richiedente ...

Xorografia G.P. ...

(art. 101 ...)

Napoli ...

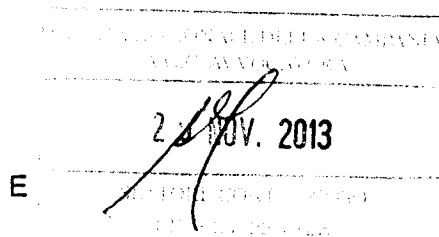
5/11/2013

TRA

DI FIORE LILIANA

rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Sergio Turrà presso il quale è elettivamente domiciliato

RICORRENTE



REGIONE CAMPANIA in persona p.t. Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante p.t.

CONVENUTO CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.7.2012 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere dipendente della Regione Campania con funzioni tecniche specialistiche, dopo aver conseguito il diploma di laurea, deduceva che a seguito della riclassificazione del personale dipendente dell'ente, ai sensi del CCNL 1.4.1999 era stata collocata nella categoria D posizione economica D1, mentre avrebbe dovuto essere collocata nella posizione economica D3 dalla stessa data, con

successiva progressione orizzontale; di aver adito, con ricorso del 24.7.2009, il Giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria D3 dall'1.4.1999 ed al successivo collocamento nella posizione economica D4 dall'1.7.1999; D5 dall'1.4.2000 e D6 dall'1.10.2004; che con sentenza n. 470 del 12.1.2011 il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro aveva accolto la domanda condannando la Regione al pagamento delle richieste differenze retributive (euro 31.784,02); che poichè la regione Campania non aveva dato esecuzione alla sentenza nè alle previsioni contrattuali, la posizione economica attualmente riconosciuta era quella riferibile alla categoria D5. Tanto premesso chiedeva la condanna della regione convenuta al pagamento delle differenze economiche maturate successivamente alla suddetta sentenza, dall'1.6.2009 al 31.5.2012 pari ad euro 7.980,34 come da conteggio allegato al ricorso. Spese vinte

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania, cui risulta notificato il ricorso.

Con il ricorso in esame la ricorrente si duole del fatto che la Regione Campania, di cui la stessa è dipendente con inquadramento nella categoria D, non ha dato attuazione, in primis, alle norme contrattuali che disciplinano la progressione orizzontale del personale appartenente alla medesima categoria, in secundis, alla sentenza che in accoglimento della domanda della stessa ricorrente ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'inquadramento nella posizione economica D3 di cui al CCNL per il personale del comparto Regioni e autonomie locali con decorrenza dall'1.4.1999 e quindi, in conformità al petitum (cfr copia ricorso depositato in data 24.6.2009) alle relative differenze retributive, calcolate fino alla data del 30.4.2009, tra quanto dovuto, in ragione della progressione economica orizzontale rivendicata in quel giudizio, e quanto effettivamente percepito.

Né può porsi in dubbio che la sentenza indicata, le cui argomentazioni sono state depositata alla data della decisione con motivazione contestuale, abbia accolto in toto la domanda, dal momento che nel corpo della motivazione si legge " ...Deve quindi dichiararsi il diritto della ricorrente al collocamento, a far data dall'1.4.1999, nella posizione economica D3 di cui al CCNL per il personale del Comparto "Regioni e Autonomie Locali"; nella posizione D4 dall'1.7.1999, nella posizione D5 dall'1.4.2000 e nella posizione D6 dall'1.10.2004...". inoltre l'importo complessivo (euro 31.784,02) indicato nella pronuncia di condanna è equivalente a quello calcolato nel conteggio allegato alla domanda giudiziale per effetto della progressione economica rivendicata fino alla categoria D6 dall'1.10.2004(cfr copia ricorso depositato in data 24.6.2009).

Pertanto con il presente giudizio la ricorrente intende procedere alla quantificazione delle ulteriori differenze economiche maturate dall'1.6.2009 al 31.5.2012 tra il trattamento economico spettante in virtù dell'accertamento giudiziale del diritto effettuato tra le medesime parti e che non risulta essere stata appellato - la contumacia della Regione peraltro è sintomatica dell'impossibilità di formulare alcuna eccezione - e quello attribuito dalla Regione, pari a complessivi euro 7.980,34.

Ciò posto, in assenza di allegazioni e prove in merito alla sopravvenienza di circostanze di fatto o di diritto che possano modificare o rendere irrilevanti nel rapporto di durata, qual è la relazione lavorativa de qua, gli effetti del suddetto riconoscimento giudiziale, la Regione Campania va condannata al pagamento delle differenze retributive richieste, considerato che tra le medesime parti è già intervenuto il riconoscimento del diritto alla progressione orizzontale, da ultimo nella categoria D6 dall'1.10.2004, con la più volte citata pregressa pronuncia.

Ed anzi il decreto Dirigenziale n. 239 del 20.6.2013 (Gestione e formazione del personale) depositato nel corso del presente giudizio, nel dare atto della pronuncia citata, dispone affinché si proceda alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la ricorrente nella categoria economica D posizione economica (da ultimo) D6 dall'1.10.2004, con attribuzione delle relative differenze retributive, la cui quantificazione è demandata al settore Trattamento Economico ed allo stato non ancora corrisposte (cfr copia decreto in atti e verbale dell'odierna udienza).

Sugli importi spettanti, vanno altresì riconosciuti gli interessi legali maturati dalla scadenza mensile di ciascuna componente del credito, come indicata nel conteggio allegato al ricorso, fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento di euro 7.980,34, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali maturati dalla scadenza mensile di ciascuna componente del credito, come indicata nel conteggio allegato al ricorso, fino al soddisfo.

b) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario

Napoli 29.10.2013

Il giudice del lavoro

(dott. A. Bonfiglio)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Roberto Scudato

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata
pronunciata e resa pubblica all'udienza del

Napoli, 29 011. 2013

29 011. 2013

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
C. ...
che ...
M. ...
con ...
Co. ...
di ...
a richi...

Turno *attr.*

Napoli, ... 12 NOV. 2013

IL CANCELLIERE

F. G.

V° per autentica
Napoli, li ... 12 NOV. 2013.
IL CANCELLIERE

[Signature]

87.
Avv. ...
Patrocini
Avv. S.
NAPOLI -
Tel./F.

Ad istanza dell' avv. Turra' si notifici a :

- **REGIONE CAMPANIA** , in persona del rapp.te legale p.t. Presidente della
Giunta Regionale, Via S. Lucia 81 - NAPOLI

UNEF
to Uff. C.
destinat.
dell'impo.

Colicchio Silvana
21 NOV 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

DIO LEC
ERGIO
Magistrat.
BRINA
Via G. S.
x 081 55

Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 18669/2013
Dip.Di Fiore Liliana
Avvocato Turrà Sergio

Diritti e onorari			800,00
			800,00
CPA	4%	800,00	32,00
			832,00
IVA	22%	832,00	183,04
TOTALE FATTURA			1.015,04
RITENUTA	20%	800,00	160,00
NETTO A PAGARE			855,04

